

- 2) Se l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 84/5/CEE⁽²⁾, del 30 dicembre 1983 (in vigore alla data del sinistro), debba essere interpretato nel senso che il Fondo de Garantía Automóvil — che, per mancanza del contratto di assicurazione della responsabilità civile, abbia indennizzato i terzi lesi in conseguenza di un sinistro stradale causato da un autoveicolo che, senza autorizzazione del proprietario e ad insaputa di quest'ultimo, era stato rimosso dal terreno privato su cui era immobilizzato — abbia il diritto di surrogazione nei confronti del proprietario del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità di quest'ultimo per il sinistro

o,

nel senso che la surrogazione del Fondo de Garantía Automóvil nei confronti del proprietario dipenda dalla sussistenza dei presupposti della responsabilità civile, in particolare dal fatto che, al momento del sinistro, il proprietario avesse il controllo effettivo del veicolo.

⁽¹⁾ Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità — GU 1972, L 103, pag. 1; EE 13 F2, pag. 113.

⁽²⁾ Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — GU 1984, L 8, pag. 17; EE 13 F15, pag. 244.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa- CAAD) (Portogallo) il 21 febbraio 2017 — Turbogás Produtora Energética SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-90/17)

(2017/C 144/40)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa- CAAD)

Parti

Ricorrente: Turbogás Produtora Energética SA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai termini e ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE⁽¹⁾, un'entità che produca energia elettrica per uso proprio, debba consistere, per poter essere [...] considerata un distributore ed essere soggetta ad imposizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, primo comma, della direttiva, in un piccolo produttore, mentre le restanti entità (che non siano piccoli produttori), che producano energia elettrica per uso proprio, restano escluse dalla qualificazione come distributore, o se debba essere considerata quale distributore e soggetta ad imposizione, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, primo comma, della direttiva medesima, qualsiasi entità che produca energia elettrica per uso proprio (a prescindere dalla rispettiva dimensione e dal fatto che si tratti di attività economica principale o accessoria), e non risulti quindi esentata, come piccolo produttore, ai termini dell'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda parte, della direttiva.
- 2) Se, in concreto, un'entità come quella oggetto del procedimento principale, che è un grande produttore di elettricità con capacità pari a quasi il 9 % della produzione di energia nazionale, per vendere la stessa alla rete nazionale, possa essere considerata un'entità che produce elettricità per uso proprio», ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE, qualora soltanto una piccola parte dell'elettricità prodotta sia consumata, come parte integrante del processo produttivo, nella produzione propria di elettricità nuova.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — GU 2003, L 283, pag. 51.